

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 20/10/2022

N° Delibera: 172

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. *omissis* RGNR - GRADIMENTO ALLA NOMINA DELL'AVV. LORENZO BRUNO MOLINARO DA PARTE *omissis*

L'anno duemilaventidue addi venti del mese di Ottobre alle ore 12:45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Assente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Assente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la nota a firma di *omissis*, già *omissis* del Comune di Barano d'Ischia, acquisita al numero di prot. n° 8318 del 29.09.2022, con la quale questo ha comunicato di essere sottoposto ad un procedimento penale (n. *omissis* RGNR) per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e di aver nominato come difensore di fiducia l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro con studio in Barano d'Ischia alla Piazza San Rocco n. 26;

Considerato che l'articolo 22 del DPR n. 347/1983, l'articolo 67 del DPR n. 268/1987, l'articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l'articolo 28 del CCNL del 14.09.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento che ascriva delle responsabilità nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Rilevato che tale disciplina, ritenuta dalla giurisprudenza applicabile sia ai dipendenti che agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o un amministratore di un Ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

Verificato che, analogamente, l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per il comparto Regioni – Autonomie locali stabilisce che *“L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*;

Dato atto che l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente/amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi dei presupposti sopra elencati;

Riscontrato che l'azione perseguita appare *prima facie* (salvi gli esiti del procedimento penale) posta in essere dal dipendente indagato nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento dei propri doveri di ufficio;

Dato atto che pertanto paiono sussistenti i primi due punti mentre il terzo punto dovrà essere verificato all'esito della conclusione del procedimento penale in corso;

Valutato l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, indicato da *omissis*, di comune gradimento in attuazione del disposto di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore II affinché proceda, all'esito del procedimento penale, nell'ipotesi di una definizione favorevole (nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione) nonché in assenza di qualsivoglia profilo di conflitto di interessi (insussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo dei reati ascritti) e comunque al permanere di tutte le condizioni normativamente previste, alla liquidazione della parcella professionale presentata dal legale incaricato;

Dato atto che il medesimo Responsabile dovrà provvedere all'impegno della spesa, rimandando la procedura di liquidazione all'esito del procedimento penale, qualora sussistano i presupposti di legge per procedere alla liquidazione medesima;

Dato atto altresì che la parcella professionale dovrà essere liquidata al legale incaricato, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento in suo favore delle spese legali, munita di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, e previa produzione di idonea documentazione comprovante l'effettivo e concreto svolgimento dell'attività difensiva, prendendo come parametro di riferimento le prescrizioni offerte dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10 aprile 2014 e del DM n. 37 dell' 8/3/2018, da valutarsi anche in ragione dell'importanza della difficoltà e del valore del giudizio e, comunque, senza applicazione di alcun fattore di moltiplicazione previsto delle norme generali in materia di tariffe penali, ma nel limite dello "strettamente necessario";

Visto il D.lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli, ex art. 49 TUEL, il parere tecnico del Responsabile del Settore II f.f. ed il parere contabile del Responsabile del Settore III, ai fini della mera annotazione contabile e salvo l'assunzione successiva di eventuale impegno di spesa;

Con votazione unanime favorevole;

D E L I B E R A

- di manifestare, dando seguito a tutte le argomentazione e le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte, la volontà di assumere a carico del Comune di Barano d'Ischia le spese processuali, subordinandone la corresponsione alla concomitanza dei presupposti indicati in narrativa, inerenti il procedimento penale n. *omissis* RG Notizie di Reato nel quale *omissis* riveste il ruolo di indagato;
- di ritenere l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro del Foro di Napoli di "comune gradimento" così come disposto dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000;
- di dare mandato al Responsabile del Settore II di procedere, all'esito del procedimento penale, nell'ipotesi di una definizione favorevole (nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione) nonché in assenza di qualsivoglia profilo di conflitto di interessi (insussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo dei reati ascritti), e comunque laddove sussistano tutti i presupposti normativamente richiesti, alla liquidazione della parcella professionale presentata dal legale incaricato nei limiti di seguito esposti;
- di dare atto che si procederà all'assunzione del necessario impegno di spesa successivamente, solo allorquando sussistano i presupposti di legge per la liquidazione;
- di dare atto che la parcella professionale dovrà essere liquidata al legale incaricato, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento in suo favore delle spese legali, munita di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, e previa produzione di idonea documentazione comprovante l'effettivo e concreto svolgimento dell'attività difensiva, prendendo come parametro di riferimento le prescrizioni offerte dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10 aprile 2014 e del DM n. 37 dell' 8/3/2018, da valutarsi anche in ragione dell'importanza della difficoltà e del valore del giudizio e, comunque, senza applicazione di alcun fattore di moltiplicazione

previsto delle norme generali in materia di tariffe penali, ma nel limite dello “strettamente necessario”;

- di comunicare la presente deliberazione all’interessato affinché la trasmetta al legale di riferimento ed in tale modo si attenga rigorosamente a quanto sopra deliberato;

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 27/10/2022 al 11/11/2022

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9428 del 27/10/2022 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO